



*Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario Tribunale di Napoli
Ente Pubblico non Economico*

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LIQUIDAZIONE
PARCELLE
PER IL RILASCIO DI PARERI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI
PROFESSIONALI**

Approvato dal Consiglio dell'ODCEC di Napoli nella seduta del 22 gennaio 2018

Art. 1

Normativa di riferimento

Il D. Lgs. 139/2005 all'art. 12 comma 1 lett. i), prevede che il Consiglio dell'Ordine formuli pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della Pubblica Amministrazione. L'art. 2233 cod. civ. al comma 1 prevede che, qualora il compenso non sia stato convenuto dalle parti e non possa essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'Associazione professionale a cui il professionista appartiene.

Il rilascio del parere di liquidazione, in quanto atto amministrativo, osserva le disposizioni previste dalla Legge 241/90.

Art. 2

Presentazione istanza

La presentazione dell'istanza per l'ottenimento del parere in materia di liquidazione dei compensi deve essere prodotta in duplice copia, di cui una in bollo, e protocollata presso gli sportelli dell'Ordine nell'orario di apertura all'utenza. All'istanza dovrà essere allegato il versamento richiesto come indicato nel modello allegato 1.

La relazione relativa all'attività professionale svolta deve fare espresso riferimento alla tariffa/parametri con il dettaglio degli importi calcolati, onde consentire il rilascio del parere di conformità da parte del Consiglio dell'Ordine

Art. 3

Natura del parere

Il parere rilasciato dall'Ordine sarà un parere di conformità, esclusivamente volto ad accertare la rispondenza tra le voci riportate in parcella e le disposizioni tariffarie.

Art. 4

Attività amministrativa

Il parere sarà rilasciato entro **60 giorni** dalla data di presentazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, fatta salva la possibilità di sospendere i termini – per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni – per esigenze istruttorie relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 5

Procedimento amministrativo

Nella prima seduta utile della Commissione Parcelle, il cui calendario delle riunioni, che si terranno con cadenza quindicinale, sarà pubblicato sul sito dell'Ordine, sarà nominato il Responsabile del procedimento per ogni istanza pervenuta, secondo il criterio di alternanza.

Successivamente, sarà inoltrata al cliente la comunicazione di avvio del procedimento, per consentirgli la partecipazione secondo le modalità previste dagli artt. 7 e seguenti della Legge 241/90. Al cliente saranno concessi 10 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per prendere visione degli atti del procedimento e per presentare eventuali memorie e/o documenti. L'eventuale intervento del cliente non muta la natura del successivo parere.

Art. 6

Conclusione Procedimento

Decorso il termine di cui all'art. 5, la Commissione, nella successiva riunione, udito il Responsabile del Procedimento, esprime valutazione in merito all'istanza presentata dall'iscritto e sottoporrà, alla prima seduta utile, il fascicolo al Consiglio dell'Ordine per le opportune deliberazioni.

Nel caso in cui le memorie prodotte dal cliente comportino la necessità di ulteriori accertamenti ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento chiederà un rinvio per approfondimenti; tale rinvio potrà prorogarsi fino ad un massimo di trenta giorni.

Art. 7

Richiesta parere urgente

Qualora l'iscritto produca istanza per l'ottenimento urgente del parere di conformità, avendone pagato i diritti, i tempi di attesa di cui all'art. 4, saranno ridotti a 30 giorni.

Art. 8

Conclusioni

Il presente Regolamento andrà in vigore dal 1° marzo 2018, sarà pubblicato sul sito dell'Ordine e dovrà essere consegnato a tutti coloro che presenteranno istanza ai fini dell'ottenimento del parere di conformità.